



ORDINANZA N° 4/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Disciplina relativa all'utilizzo dell'accosto pubblico denominato "Banchina Nord nuovo tratto" del porto di Gioia Tauro
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'Ordinanza n. 5/2001 dell'8/11/2001 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la disciplina dell'utilizzo degli accosti pubblici del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 6/2003 del 9/6/2003 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la modifica e l'integrazione della disciplina dell'utilizzo degli accosti pubblici del porto di Gioia Tauro di cui all'Ordinanza n. 5/2001 dell'8/11/2001;
- VISTA** l'Ordinanza n. 31/2011 del 23/9/2011 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante l'aggiornamento della destinazione funzionale delle banchine pubbliche del porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che l'Ordinanza di cui al punto precedente individua tra gli altri, all'art. 1 punto 7 della Tabella annessa, la "Banchina Nord nuovo tratto (II° tratto)", di ml. 400 circa, quale accosto pubblico del porto di Gioia Tauro con destinazione "ro-ro/polifunzionale";
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali relativo ai porti della Circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, approvato con Delibera n. 144/2020 del 22/12/2020 dell'allora Comitato Portuale di Gioia Tauro, ed in particolare il Titolo V- articoli 40 e seguenti;
- CONSIDERATO** che l'art. 40, ultimo comma, del Regolamento di cui al precedente punto prevede già che l'autorizzazione per l'utilizzo dell'accosto pubblico può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave;
- CONSIDERATO** altresì che la Banchina Nord nuovo tratto è adiacente e posta in continuità con la Banchina Nord di ml. 240, assentita in concessione demaniale marittima alla Ditta Automar S.p.a., giusto atto formale n. 08/2000 del 28/11/2000, come modificato dall'atto formale suppletivo n. 7/2005 del 20/06/2005 e dall'atto formale n° 14/2009 del 23/07/2009 - Licenza di subingresso n° 15/20 del 02/09/2020, con scadenza 27/11/2032, di mq. 214.681 circa, allo scopo di realizzare e mantenere un terminal per *handlings* e stoccaggio di veicoli unitizzati/containerizzati con modalità di carico/scarico ro-ro e lo-lo, nonché dell'Accordo sostitutivo della concessione demaniale marittima n° 31/2005 del 01/12/2005, della superficie complessiva di mq. 25.977 circa, identificata catastalmente in parte alla particella 471 del foglio di mappa 32;
- CONSIDERATO** che le banchine e gli accosti presenti, incluse negli atti formali di concessione demaniale marittima suindicati, intestati alla Automar S.p.a., sono condotti dalla Società concessionaria in regime di esclusività;
- CONSIDERATO** inoltre che i volumi di traffico diretti verso il *terminal "automotive"* in concessione all'Automar S.p.a. si sono considerevolmente incrementati negli ultimi anni, in misura pari al + 243% nell'anno 2022 ed al + 50,1% nell'anno 2023;
- CONSIDERATO** che a motivo di tale considerevole aumento dei traffici diretti verso il *terminal* di cui al precedente punto, le banchine destinate agli accosti in regime di esclusività sono spesso impegnate dal contemporaneo ormeggio delle unità *car carriers*, con la derivata conseguenza che l'Automar S.p.a. richiede con sempre maggior frequenza l'autorizzazione per l'utilizzo dell'accosto pubblico denominato "Banchina Nord nuovo tratto" per l'ormeggio delle *car carriers* che non possono trovare capienza all'interno delle banchine del citato *terminal*;

- CONSIDERATO** che le richieste registrate di utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto da parte di Automar S.p.a. intercettano sia le competenze amministrative e gestionali dell'AdSP MTMI che quelle afferenti a profili tecnico - nautici di competenza della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** inoltre che tali richieste interessano spesso l'intero arco di una settimana e per tale ragione possono creare isteresi amministrative in ordine alla loro trattazione, anche avuto riguardo al cennato riparto di competenze tra l'AdSP MTMI e l'Autorità Marittima;
- RITENUTO** pertanto di dover conferire una disciplina specifica, derogatoria rispetto a quella vigente, afferente all'utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, la disciplina per l'utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto del porto di Gioia Tauro, di cui all'art. 1, punto 7 della tabella annessa dell'Ordinanza n. 31/2011 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, è regolata dalle procedure contenute nell'articolato che segue.

ORDINA

ARTICOLO 1

Istanza mensile per l'utilizzo dell'accosto pubblico Banchina Nord nuovo tratto

L'istanza per la concessione del nulla osta all'utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto, contenente la documentazione prevista dagli artt. 41 e seguenti del Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali relativo ai porti della Circostrizione territoriale dell'AdSP MTMI, approvato con Delibera n. 144/2020 del 22/12/2020, dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati tramite SUA AdSP MTMI.

Il nulla osta può anche essere richiesto e concesso con una validità non superiore a 30 giorni ed in ogni caso non eccedente l'ultimo giorno di ciascun mese, nel caso di operazioni standardizzate o comunque ripetute nel tempo; in tal caso, nel periodo di validità del nulla osta, per ogni approdo è sufficiente notificare una semplice informativa, **da redigere secondo il modello fac-simile allegato**, che dovrà contenere l'indicazione della data del presunto accosto delle unità presso la predetta banchina, della sua durata - specificando ETA e ETD - e delle caratteristiche tecniche dell'unità (lunghezza fuori tutto e pescaggio) e che l'impresa autorizzata deve trasmettere almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave o al momento in cui la stessa lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore, all'AdSP MTMI ed alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, agli indirizzi di posta elettronica, rispettivamente, **matteo.turbante@apgioiatauro.it** e **nostromi.cpgioiat@mit.gov.it**.

Qualora, alla partenza della nave dal porto di provenienza, non sia noto il prossimo porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, la predetta informativa dovrà essere inviata non appena sia noto il porto di destinazione.

Trovano comunque applicazione, quanto alla legittimazione attiva alla presentazione della richiesta ed agli altri adempimenti, le norme contenute al Titolo V del Regolamento di cui al primo comma.

ARTICOLO 2

Rilascio dell'autorizzazione mensile

L'AdSP MTMI, effettuate le prescritte verifiche, rilascerà tramite SUA AdSP MTMI apposita autorizzazione che, qualora richiesto, potrà avere una validità non superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 3

Canone per l'utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto

Il canone per l'utilizzo dell'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto sarà determinato dall'AdSP MTMI ai sensi dell'art. 42 del Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali con cadenza mensile e riferito al mese precedente, e sarà calcolato in base alle informative pervenute di cui all'art. 1 co. 2

Il canone di cui al primo comma sarà richiesto tramite SUA AdSP MTMI utilizzando il sistema MyPAY.

ARTICOLO 4

Concorrenza di più istanze

Nell'ipotesi di concorrenza di più istanze provenienti da soggetti legittimati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, verrà accordata la preferenza a quella che si propone di utilizzare l'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto per finalità commerciali, con il correlato svolgimento di operazioni portuali.

Nell'ipotesi di concorrenza di più nulla osta, rilasciati a soggetti legittimati ai sensi dell'art. 40 del predetto Regolamento, ed aventi ad oggetto l'utilizzo del citato accosto pubblico aventi tutte finalità commerciali, è fatta salva la valutazione di competenza dell'Autorità Marittima di cui all'art. 62 del Codice della Navigazione

ARTICOLO 5

Sicurezza sui luoghi di lavoro portuale

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro portuale presso l'accosto pubblico denominato Banchina Nord nuovo tratto trovano applicazione l'art. 39, ultimo comma, del vigente Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, nonché le ulteriori, pertinenti previsioni ivi contenute ed il D. L.gs. 272/99 nella misura applicabile.

L'impresa portuale autorizzata ai sensi della presente Ordinanza assumerà il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 272/99.

ART. 6

Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7

Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'AdSP MTMI, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, all'Albo Pretorio del Comune di Palmi (RC) e all'albo d'ufficio della Delegazione di Spiaggia di Palmi.

ART. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'AdSP MTMI ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 19/02/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI